



Città di Varedo

Determinazione Dirigenziale

N.	314
Data	09/05/2023
Settore	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M.G. AGNESI -NUOVA ARTIZOLAZIONE PROGETTUALE -III LOTTO: OPERE ESTERNE-. DETERMINA CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) (CIG: Z1D3AD2194).

Premesso

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 245 del 08.04.2022, è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi -nuova articolazione progettuale (III lotto): opere esterne- (CUP: H88G18000160004 - CIG: 9176015F1C);

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 404 del 08.06.2022, è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi -nuova articolazione progettuale (III lotto): opere esterne- (CUP: H88G18000160004 - CIG: 9176015F1C) alla Società SA.MA. Impianti S.r.l. (C.F. e P.Iva 05193640652) con sede legale in Pagani (SA) -Via A. De Gasperi, 308- per un importo di aggiudicazione di euro 416.170,20 al netto del ribasso offerto del 1,37% oltre euro 27.323,14 per oneri della sicurezza ed I.v.a. nella misura di legge

che per i lavori affidati con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 404 del 08.06.2022 è pervenuta comunicazione di fine lavori acquisita agli atti in data 17.04.2023 prot. n. 7792;

che a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi -nuova articolazione progettuale (III lotto): opere esterne- risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale relativo all'attività di redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) riferito all'immobile adibito ad attività didattica anche al fine di perfezionare la procedura di richiesta al Gestore di Servizi Energetici (GSE) S.p.A. degli incentivi con modalità a prenotazione -CT00626152- rispetto a quali in data in data 08.02.2023 il comune di Varedo ha ricevuto la somma di €. 126.922,20;

Rilevato

che è stata verificata, nel rispetto dei disposti dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'impossibilità di ricorrere a personale interno per lo svolgimento delle prestazioni professionali in materia di progettazione acustica, in quanto non vi sono dipendenti dell'ente in possesso di adeguata professionalità e specializzazione in materia, con conseguente necessità di incaricare professionisti esterni esperti in materia per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE);

che in base ai disposti dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

Visto

l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 a sua volta modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a, punto 2.1 della Legge 29.07.2021 n. 108 che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architetture e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 139.000,00; in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrali di committenza. Per

effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38”;

l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 14.06.2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, della Legge 11.09.2020 n. 120 a sua volta modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), sub. 1.2, della Legge 29.07.2021 n. 108, la cui applicazione per i comuni non capoluogo di provincia è sospesa fino al 30.06.2023;

che l'art. 2 della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data 04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi prevede che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure relative all'affidamento:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per i Comuni di procedere autonomamente per importi inferiori a euro 150.000,00 ed a euro 1.000.000,00 per manutenzione ordinaria;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per i Comuni di procedere autonomamente per importi inferiori a euro 139.000,00 nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (Aria S.p.A./SinTel);
- di concessioni con valore stimato da euro 750.000,00, inteso come il fatturato totale del concessionario stimato dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto

l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il quale prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

le Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21.02.2018 e con deliberazione del Consiglio n. 417 del 15.05.2019;

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 e s.m.i. con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ed alla Legge 14.06.2019 n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019;

Considerato

che, nel caso di specie, tipologia ed importo della fornitura e posa dell'attrezzatura non rientrano nelle competenze della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza per l'applicazione della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data 04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi;

che, nel caso di specie, l'oggetto del contratto, ed il fine che con il contratto si intende perseguire, riguarda l'incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in conseguenza del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi -nuova articolazione progettuale (III lotto): opere esterne- (CIG: Z1D3AD2194);

che la scelta del contraente può essere effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 a sua volta modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a, punto 2.1 della Legge 29.07.2021 n. 108 che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architetture e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 139.000,00; in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Dato atto

che ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 23.12.99 n. 488 e dell'art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296, alla data odierna, non risulta attiva alcuna convenzione di Consip S.p.A. relativa ad un lavoro/servizio della stessa tipologia e non risulta possibile utilizzare parametri qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

che la Circolare n.12 del 23.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, identifica le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nelle sole amministrazioni dello Stato centrali e periferiche e nelle autorità indipendenti;

Ritenuto

opportuno realizzare le prestazioni in tempi celeri che non consentono l'espletamento delle procedure ordinarie per l'affidamento dei lavori necessari, procedendo all'affidamento degli stessi in base ai disposti dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 a sua volta modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a, punto 2.1 della Legge 29.07.2021 n. 108 che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architetture e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 139.000,00; in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ad operatore economico specializzato in possesso dei necessari requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e la necessaria organizzazione per l'esecuzione delle prestazioni suddette in tempi celeri;

che la stipula del contratto avverrà attraverso scrittura privata considerando che per gli affidamenti di importo non superiore ad euro 40.000,00 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Ritenuto

di richiedere, al fine di ottimizzare le conoscenze già acquisite sull'immobile, disciplinare d'incarico relativo all'attività di redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in conseguenza del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi -nuova articolazione progettuale (III lotto): opere esterne-, all'arch. Sandro Attilio Scansani con studio professionale in Cusano Milanino (MI) -via Adda 15- (C.F.: SCNSDR63M18F205Z), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 11669, esperto in materia come da curriculum vitae acquisito agli atti in data 17.04.2023 prot. n. 7877;

Valutato

il disciplinare d'incarico acquisito agli atti in data 17.04.2023 prot. n. 7877 con il quale l'arch. Sandro Attilio Scansani si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni professionali per l'importo di euro 1.000,00 oltre cassa previdenza 4%, I.v.a. 22% ed euro 10,00 per spese di bollo; la congruità dell'importo offerto rispetto alla tipologia della prestazione professionale;

Visto

la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107 e 183;

il Decreto Sindacale n. 26 del 29.12.2022 relativo al rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa;

il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36 del 31.03.2023, efficace dal 01.07.2023;

lo Statuto comunale;

il Regolamento di contabilità;

il Bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2023;

il PEG 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2023 è stato approvato il PEG 2023-2025;

Dato atto

che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico professionale relativo all'attività di redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in conseguenza del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi -nuova articolazione progettuale (III lotto): opere esterne-, all'arch. Sandro Attilio Scansani con studio professionale in Cusano Milanino (MI) - via Adda 15- (C.F.: SCNSDR63M18F205Z), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 11669, che si è dichiarato disponibile, sulla base del disciplinare d'incarico acquisito agli atti in data 17.04.2023 prot. n. 7877, ad eseguire l'incarico per un prezzo

1.000,00 oltre cassa previdenza 4%, I.v.a. 22% ed euro 10,00 per spese di bollo (CIG: Z1D3AD2194);

2. di dare atto che la spesa di euro 1.278,80, cassa previdenza 4% ed I.v.a. compresa oltre ad euro 10,00 per spese di bollo, è già impegnata in favore dell'arch. Sandro Attilio Scansani con studio professionale in Cusano Milanino (MI) -via Adda 15- (C.F.: SCNSDR63M18F205Z), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 11669, con imputazione al cap. 6585 cod. 01.06.2.02.065850 impegno 1867/2022 del BP 2023;
3. di provvedere alla liquidazione con apposito atto, a presentazione fattura;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il suddetto debito diverrà esigibile entro il 31.12.2023;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del Procedimento per l'esecuzione.

IL RESP.LE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF.NE
TERRITORIALE

Belle' Mirco

Resp. istruttoria: Marelli Grazia